

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, ed ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, connesse al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della TARI.
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissata nel 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo al recupero evasione dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

Art. 2

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Art. 3

Condizioni

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto entro i termini stabiliti dalle disposizioni di legge.

Art. 4

Compenso incentivante-Soggetti destinatari

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di Settore per quanto attiene la politica delle entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato al Settore Economico-Finanziario.

Art. 5
Costituzione e quantificazione del fondo incentivante.

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett c) del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente. L'ulteriore 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio in favore del personale di cui all'art.4.

Art. 6
Ripartizione del compenso incentivante

1. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - Dipendenti individuati di cui all'art.4 direttamente coinvolti nelle attività : 95%
 - Responsabile Servizio Tributi 5%
2. La percentuale di ripartizione dell'incentivo è attribuita al personale non dirigente individuato nell'ambito dei seguenti limiti:
 - Responsabile del Procedimento 70%
 - Dipendenti ufficio tributi coinvolti all'attività 25 %
 - Altro personale di supporto alle attività 5%

(in assenza tale percentuale verrà ripartita tra il personale dei tributi)

Art. 7
Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Responsabile del Servizio Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e TARI.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio e non potranno essere riportate al successivo esercizio.

Art.8
Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15% le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 9.

Art.9

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 8.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata, del risultato di amministrazione.
4. Nel caso in cui non siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. n.267/2000, il fondo non potrà essere utilizzato e le somme costituiranno economia di bilancio.

Art.10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'ufficio tributi, così come definito all'art. 4 del Regolamento, nell'anno 2022 restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti nel rispetto della normativa in materia di approvazione dei documenti contabili.